GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — GIOVEDI' 7 SETTEMBRE — NUM. 209

Domani, 8 settembre, ricorrendo la festa della Natività di Maria Vergine, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **3302** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Veduto il Nostro decreto in data del 9 corrente agosto col quale i comuni di San Martino in Pensilis e di Ururi sono stati costituiti in sezione elettorale distinta del Collegio elettorale di Larino, n. 257;

Veduta la legge elettorale politica 17 dicembre 1860;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sezione elettorale formata coi due comuni sunnominati, avrà la sua sede in San Martino in Pensilis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Regolamento *per la riscossione delle imposte dirette annesso al R. decreto* 25 *agosto* 1876, *n.* 3303 *(Serie* 2ª*), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *di ieri.*

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1. Nel mese di settembre del penultimo anno del quinquennio, il prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali per il quinquennio seguente; e nei comuni di popolazione superiore a sessanta mila abitanti, se convenga dividerne il territorio in più esattorie e con quale circoscrizione.

Le Giunte comunali devono prendere concerti colle Giunte degli altri comuni coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

Art. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 31 ottobre dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale, e, nel caso di divisione di un territorio comunale in più esattorie, anche quello dell'intendente di finanza, approva con decreto la formazione dei Consorzi, la divisione in più esattorie dei comuni di popolazione superiore a 60,000 abitanti, e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questo decreto colla tabella si comunica alla deputazione provinciale ed all'intendente di finanza prima del giorno 30 di novembre.

Art. 3. Non più tardi del 1° gennaio il prefetto convoca i Consigli comunali e i sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

1. Se l'esattore debbasi nominare ad asta pubblica o sopra terna;

2. Sull'aggio in base al quale debba aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna, determinandolo in ragione d'ogni centinaio di lire;

3. Se sia da affidare ad altri che all'esattore il servizio di cassa del comune. Le deliberazioni del Consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i comuni nel medesimo compresi;

4. Sulla misura della cauzione da prestarsi dall'esattore per le altre riscossioni che gli siano affidate, oltre alle imposte erariali ed alle sovrimposte e tasse dirette comunali e provinciali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive Giunte; le quali, come le rappresentanze consorziali, si intende che abbiano rinunziato a stabilirne, quando non li abbiano trasmessi dentro il gennaio al prefetto per l'approvazione.

Nei capitoli si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esat-

tore come cassiere del comune, e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai regolamenti od ai capitoli normali.

Se non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte e tasse, come pure sulle altre riscossioni per le quali vi sia obbligo di versare il non riscosso per riscosso, deve essere fissato in misura unica. Può invece stabilirsi una misura diversa per le entrate comunali per cui non sia imposto l'obbligo ora indicato.

Art. 4. Per la validità delle adunanze del Consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il Consorzio è formato da due comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante, e perchè le deliberazioni siano valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 5. Entro il mese di febbraio il prefetto provvede sulle deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze dei Consorzi, e stabilisce la misura massima dell'aggio, quando non vi abbiano provveduto in tempo i comuni o i Consorzi.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci o i presidenti di Consorzio ad invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande. Questa nomina dai sindaci o dai presidenti si trasmette al prefetto per l'approvazione non più tardi del 30 di marzo, insieme al certificato della seguita pubblicazione dell'avviso ed a tutte le offerte presentate per concorso alla esattoria.

Le nomine per terna devono essere corredate:

a) Dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dal decreto Reale sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dai capitoli normali e speciali;

b) Dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'articolo 7 della legge, e determinato in base ai dati posseduti dai comuni ed a quelli loro forniti dall'intendente di finanza.

Trascorso il 30 di marzo senza che sia fatta nomina sopra terna si procede agli esperimenti d'asta.

Il prefetto comunica all'intendente le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi per il concorso.

L'intendente traduce nell'avviso d'asta la cauzione da prestare dall'esattore con addizionare ad una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali, la somma deliberata dai Consigli comunali e consorziali a mente del n. 4 del precedente art. 3; e indica la misura dell'aggio sulla quale, giusta la deliberazione del comune o Consorzio, deve aprirsi l'asta.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano, quelle superiori si calcolano per 100 lire.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli sì principali che suppletivi come degli elenchi della tassa sulla macinazione dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il concorso, non tenuto conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato.

Art. 6. Non più tardi del 1° luglio l'intendente di finanza fa inserire gli avvisi d'asta nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del comune o dei comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 7. Oltre le indicazioni contenute nell'articolo 7 della legge gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) La somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto;

b) Il prezzo di Borsa al quale sono accettati i titoli di Debito Pubblico in deposito a garanzia dell'asta, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) Il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del comune, o della provincia, e della tesoreria governativa;

d) Le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) Che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare la dichiarazione deve farsi all'atto della aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge;

f) Che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

g) Che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 8. Il deposito può farsi in titoli del Debito Pubblico al portatore o nominativi.

Nel primo caso i titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate; nel secondo caso devono essere attergati di cessione *in bianco* con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Art. 9. L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati della avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 10. A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) L'avviso d'asta;

b) Un altro avviso dove si indichi se l'asta si tiene a candela vergine, con allora riportarsi nell'avviso l'articolo 94 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; ossivvero per offerte segrete, nel qual caso vi sono riportati gli articoli 93 e 95.

In nessuno dei due casi è ammessa offerta di ribasso inferiore a un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 11. L'asta è presieduta dalla Giunta comunale, e nel caso di Consorzio dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei suoi delegati, coll'assistenza del segretario del comune in cui si tiene l'asta e del delegato governativo.

Il delegato governativo ed il suo supplente sono designati dall'intendente, che li sceglie fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'Amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo.

Art. 12. Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso od il suo mandante o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'articolo 14 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 13. Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel comune o nel Consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza all'asta, del delegato governativo e del segretario.

Art. 14. Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del Consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve prestare la cauzione.

Art. 15. Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, e si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 16. Riuscito inutile o non approvato dal prefetto anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'art. 5.

Le spese delle aste andate deserte sono in questo caso a carico del comune o del Consorzio.

Art. 17. Il prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i comuni o Consorzi che col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il prefetto ai termini dell'art. 13 della legge.

Art. 18. Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del periodo quinquennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio; per modo che la rinnovazione dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi per l'anno in corso provvede d'ufficio il prefetto; per gli anni seguenti si provvede nei modi ordinari, se la vacanza avvenne prima del 31 agosto; si provvede invece d'ufficio dal prefetto anche per l'anno successivo se avvenne dopo.

Art. 19. L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, deve presentare alla Giunta del comune, od alla rappresentanza del Consorzio, la cauzione prescritta dagli articoli 16, 17 e 101 della legge.

La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa di depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare le iscrizioni della rendita già annotate del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica nel semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministro delle finanze.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, o dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffizi di Intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffizi.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole dei semestri di cui non sia cominciata ancora la decorrenza.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

L'atto di consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico, od agli uffizi di Intendenza, ovvero per atto notarile.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 17 della legge, oltre le prove che potessero essere richieste nei capitoli speciali.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 20. Nell'esame della idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di imposte dirette che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali, del ricevitore provinciale, e dell'intendente di finanza che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito, e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 21. La Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, colla maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata, e quando la accetti, trasmette tosto le carte al prefetto perchè pronunzi sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la Deputazione provinciale.

Quando la Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, o il prefetto giudicano insufficiente il valore o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni a mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti, od anche un supplemento di cauzione. L'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nei termini e sotto le comminatorie dell'articolo 18 della legge.

Art. 22. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita dal comune o dal Consorzio o dal prefetto, la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, al

regolamento per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

Art. 23. Stipulato il contratto, la Giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta, e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore e del comune o del Consorzio, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali e dal contratto di esattoria.

Art. 24. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che l'autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali s'intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli, e per la riscossione della tassa sul macinato secondo il relativo decreto Reale.

Di questa patente deve essere munito anche il sostituto o sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25. Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei Consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore, e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso si tiene esposto costantemente nell'ufficio e durante le riscossioni anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 26. Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia in tale sua qualità verso lo Stato, la provincia, il ricevitore ed il comune, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'esattoria.

L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

Art. 27. L'esattore nomina uno o più messi, come può alcuni destinarne per le notificazioni, e altri per le esecuzioni, e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Nei capitoli speciali può imporsi all'esattore il numero minimo dei messi e stabilirsene il servizio.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie.

Art. 28. I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale e si autorizzano dal procuratore del Re.

Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare ad ogni richiesta nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti eseguiti fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi.

Art. 29. Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano il mantenimento delle cauzioni, e, trattandosi di fabbricati, l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, o per i casi indicati dall'articolo 1980 del Codice civile, o per qualunque altra causa.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta sempre al corso medio del semestre precedente a quello in cui è presentata.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte o le rappresentanze ne riferiscono al prefetto perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 30. La pubblicazione dei ruoli è fatta per 8 giorni consecutivi non oltre la prima metà di gennaio con deposito nell'ufficio comunale, e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale in calce del ruolo con sua firma autenticata dal sindaco.

Non più tardi del 16 di gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Il sindaco trasmette entro il mese di gennaio copia conforme della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1° maggio, nel 1° luglio, nel 1° settembre e nel 1° novembre.

Ai contribuenti non iscritti nei ruoli principali e nei suppletivi è provvisto con ruoli complementari.

I ruoli speciali delle sovrimposte e quelli delle tasse comunali si devono pubblicare e consegnare negli stessi modi e nelle stesse epoche dei ruoli principali o suppletivi delle imposte erariali.

Le disposizioni relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi

dagli esattori ai contribuenti, si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle finanze.

Nelle cartelle da spedirsi al contribuente per le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi, si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 31. I capitoli speciali nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del comune.

L'esattore che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti finchè non vi abbia adempiuto.

Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 32. Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente debitore per più specie d'imposte può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso si imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Art. 33. Tanto le cartelle ai contribuenti, quanto gli avvisi ai morosi, si notificano alla persona od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; e, quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio, e se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora; ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel comune.

Si pubblicano alla casa del comune le cartelle e gli avvisi per i contribuenti che non fossero stati trovati.

Delle avvenute notificazioni e pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi con referto che deve essere controfirmato dal sindaco.

Art. 34. Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza, o per altra causa, se non lascia debito, o dopo che il debito sia stato riscosso colla vendita della cauzione, o di altri beni, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad un elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'articolo 7 dei capitoli normali e coi privilegi fiscali entro i limiti fissati dall'art. 71 della legge.

Se l'esattore lascia debito che non sia ricuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta al ricevitore o al comune il riscuotere i residui d'imposta ancora dovuti dai contribuenti. In tal caso il ricevitore ed il comune possono richiedere per la riscossione il nuovo esattore, il quale avrà l'obbligo di fare gli atti esecutivi e versare di 15 in 15 giorni le somme che riscuota.

Le rate di imposta scadute durante la vacanza di una esattoria sono assunte in carico dal nuovo esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in due rate eguali insieme alle due rate più prossime a scadere dell'imposta corrente, o tutte con l'ultima, quando una sola ne rimanga a scadere.

TITOLO III.

Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.

CAPITOLO I. — *Dell'esecuzione sui mobili.*

Art. 35. L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'art. 33, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale, e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Art. 36. Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge del 14 giugno 1874, n. 1940 (Serie 2ª) e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurar di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i due ovvero i cinque centesimi per ogni lira, preveduti dall'articolo 69 della legge, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'art. 35 della legge.

Art. 37. L'onorario dello stimatore e del depositario nominato d'ufficio è fissato dal sindaco. Tale onorario, la tassa di registro sul verbale di aggiudicazione e le spese che occorressero per il deposito presso la pretura della somma ricavata dalla vendita e per il riparto della medesima, saranno prelevate da detta somma.

Il segretario comunale per gli atti che debba compiere in occasione di procedimenti sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione, nè dall'esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Art. 38. L'esattore, compiuti gli atti di esecuzione mobiliare dopo la scadenza della prima o della seconda rata, deve, nel caso in cui l'esecuzione sia riescita inutile od insufficiente, comunicare entro quindici giorni il verbale all'agente delle imposte, che entro altri quindici giorni glielo restituisce dopo avervi apposto il *visto*.

L'Amministrazione può nella seconda esecuzione far accompagnare da un suo agente i messi dell'esattore.

Quando l'Amministrazione prima della scadenza dell'ultima rata abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido se non porta la firma del rappresentante l'Amministrazione.

CAPITOLO II. — *Dell'esecuzione sugli immobili.*

Art. 39. Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto o nei registri dei redditi, o nei ruoli d'imposta il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel comune indicato.

Art. 40. Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'articolo 44

della legge, è annotato il prezzo minimo di che nell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

È inoltre avvertito che le spese d'asta, compresa l'inserzione dell'avviso nel foglio per gli annunzi legali, di tasse di registro e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 41. Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio a carico del contribuente moroso. Questo certificato deve depositarsi alla pretura insieme agli altri atti indicati nell'art. 50 della legge, e il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 42. L'esattore ha diritto di ottenere dal Demanio il pagamento del suo credito a termini dell'articolo 54 della legge, entro due mesi a contare dal giorno in cui rimise alla Intendenza il verbale di deserzione del terzo esperimento d'asta. Nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, il Demanio entro lo stesso termine deposita alla Cassa dei depositi e prestiti la somma su cui si aperse il terzo esperimento.

Nel credito dell'esattore a termine del detto articolo 54 non sono comprese nè le multe, nè le spese di esecuzione.

L'esattore deve presentare colla domanda di pagamento in carta libera una copia, pure in carta libera a lui rilasciata senza spesa dal cancelliere della pretura, del verbale del primo e di quello del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto al Demanio.

Se l'Intendenza riconosce che l'imposta per cui lo stabile fu devoluto al Demanio è indebita, o per duplicazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, si provvede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite.

Art. 43. Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito.

La devoluzione al Demanio di un fondo salda il debito dell'imposta che vi grava; come lo salda quando avvenga per imposte dirette diverse da quelle che gravano il fondo, se l'esecuzione siasi dall'esattore fatta di beni di doppio valore del suo credito.

Questo doppio valore, determinato colle norme dell'art. 663 del Codice di procedura civile, del fondo affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari, e al netto dove non è privilegio.

L'esattore per la parte d'imposta non compensata col prezzo del fondo devoluto al Demanio, procede a ulteriori esecuzioni, o si provvede nei modi consueti pel rimborso delle imposte qualificate inesigibili.

Art. 44. Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore non ha diritto a rimborso a titolo di inesigibilità, nè al pagamento dal Demanio cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto o l'uso, se non dopo avere espropriato anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

CAPITOLO III. — *Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.*

Art. 45. Per gli atti esecutivi fuori del territorio del comune o dei comuni della propria esattoria, l'esattore si rivolge direttamente all'esattore del comune dove esistono i beni da escutere quando non si esca dal perimetro dell'agenzia delle imposte.

Quando gli atti debbano farsi fuori di questo perimetro, l'esattore si rivolge all'agente da cui dipende, che col mezzo dell'altro agente delle imposte ne trasmette l'invito all'esattore locale.

L'esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'esattore richiedente o le somme riscosse, ovvero nei modi sopraindicati le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione.

In caso d'inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Art. 46. Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 47. L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quitanza del correspettivo pagato in conformità dell'art. 67 della legge.

Colla intimazione e pubblicazione di che all'articolo 31 della legge, comincia la serie degli atti intrapresi, contemplati dal capoverso dell'articolo 71 della legge stessa.

TITOLO IV.
Dei ricevitori provinciali.

Art. 48. Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli l'intendente trasmette in quattro esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore perchè sottoscriva l'atto posto in calce, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore; degli altri tre, uno è trasmesso dal prefetto alla Deputazione provinciale, e due all'intendente che ne invia uno al Ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi e complementari.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune per comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

Art. 49. L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso unicamente per le esattorie che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa. Tale obbligo risorge nel ricevitore giusta l'art. 34, appena sia notificata a lui la nomina del nuovo esattore.

Art. 50. Non più tardi del 30 marzo dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i Consigli provinciali deliberano:

1° Sul modo della nomina del ricevitore, cioè se per asta pubblica o per terna;

2° Sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria per terna;

3° Sulla misura della cauzione da prestare dal ricevitore per le riscossioni che gli siano affidate oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'articolo 3° di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 aprile il Ministro approva i capitoli speciali, e dentro il mese di maggio i Consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna. Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Art. 51. L'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale relativamente alla tassa del macinato, di cui all'articolo 101 della legge, è dall'intendente di finanza comunicato al prefetto un mese prima del tempo fissato per la pubblicazione degli avvisi per la terna o per l'asta.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono ai termini di legge aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle finanze, secondo l'articolo 77 della legge.

TITOLO V.
Dei versamenti.

Art. 52. L'esattore nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato nella cassa del ricevitore l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento colla presentazione alla Giunta comunale o, nel caso di Consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, della ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo a questa prescrizione, la Giunta comunale o il presidente del Consorzio ne riferisce al prefetto perchè provveda giusta l'articolo 96 della legge, e salvi gli effetti dell'articolo 81.

Nello stesso modo e con gli stessi effetti si procede nel caso di inadempimento degli obblighi della gestione comunale per parte dell'esattore.

Art. 53. Il sorvegliante nominato a termine degli articoli 18 e 96 della legge all'esattore o ricevitore, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari, e tutte le carte dell'esattoria e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi senza la sua controfirma.

La retribuzione del sorvegliante è a carico del ricevitore o dell'esattore, e si paga direttamente dalla provincia o dal comune, i quali se ne rivalgono sugli aggi o sugli altri beni del ricevitore o dell'esattore.

TITOLO VI.
Disposizioni generali.
Capitolo I. — *Degli sgravi e rimborsi.*

Art. 54. I decreti di sgravio si emettono dagli intendenti di finanza sulle liquidazioni operate dagli agenti delle imposte in base alle decisioni con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta quota o parte di quota d'imposta.

Le liquidazioni fatte dagli agenti determinano le somme di sgravio da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia o del comune.

L'intendente, per quanto riguarda la somma dovuta dall'erario, spicca dei buoni sul mandato a disposizione e li trasmette all'agente delle imposte, perchè li consegni all'esattore e ne avvisi i contribuenti per mezzo dei sindaci.

In caso d'insufficienza del mandato a disposizione, l'intendente chiede al Ministero l'emissione di mandati diretti.

Spediti questi buoni o mandati, l'intendente ne rimette un elenco al ricevitore.

Art. 55. I buoni o mandati, emessi nel modo indicato all'articolo precedente, sono dall'esattore compresi nei suoi versamenti, purchè vi unisca la quietanza del contribuente o la dichiarazione di questi che la somma non era stata ancora da lui pagata.

Però, se il rimborso fu provocato d'ufficio dall'agenzia delle imposte per errori materiali avvenuti nella designazione del contribuente, o quando si tratti di partita d'imposta di ricchezza mobile dichiarata indebita perchè il contribuente era morto prima dell'epoca delle denunzie, basterà che l'esattore produca un certificato dell'agente che attesti la causa dello sgravio.

Quando nel ruolo figuri un nome diverso da quello del contribuente vero, o per mancata esecuzione di voltura o per morte del contribuente nel corso dell'esercizio, l'esattore, oltre il certificato dell'agente, dovrà esibire la dichiarazione del contribuente vero.

Nel caso infine in cui sia intervenuta sentenza, decisione o decreto che esoneri il contribuente dall'imposta, e questi si rifiuti a fare la dichiarazione di non seguito pagamento, l'esattore potrà supplire col certificato dell'agente che attesti essere stata regolarmente notificata al contribuente la sentenza, decisione o decreto che gli concede lo sgravio, e coll'attestato del messo il quale certifichi di avere invitato il contribuente a dichiarare di non aver pagata l'imposta a lui sgravata.

Art. 56. L'esattore, ricevuti i buoni o mandati, nota sul margine del ruolo ai corrispondenti articoli le somme sgravate ai contribuenti e non può iniziare o continuare gli atti esecutivi che per il residuo debito.

Art. 57. L'intendente di finanza trasmette al prefetto la liquidazione delle somme da restituirsi rispettivamente dalla provincia e dal comune.

Il prefetto dopo approvata la invia per mezzo dell'intendente all'esattore che può valersene come danaro nei versamenti al comune o alla provincia col corredo delle prove indicate all'articolo 55.

Art. 58. Nella liquidazione della somma da restituirsi al contribuente sono compresi gli aggi di riscossione e i due centesimi di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Non si rimborsano le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto ad esigerle.

Art. 59. Insieme alle situazioni mensili, l'intendente trasmette al Ministero un elenco degli sgravi vidimato dal ragioniere della Intendenza.

A giustificazione dei buoni emessi ai termini dell'art. 55, l'intendente presenta la liquidazione fatta dall' agente delle imposte certificata dal ragioniere dell'Intendenza ed il decreto di sgravio.

L'Amministrazione centrale, dentro venti giorni dalla scadenza di ciascun mese, trasmette alla Corte dei conti un esemplare della situazione sopraindicata, e la contabilità dei buoni spediti per rimborsi col corredo delle relative giustificazioni.

Art. 60. L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore nella provincia, deve produrre:

a) Un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) Il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'art. 34 della legge e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

c) La dichiarazione del sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto di beni mobili od immobili, l'esattore che dimandi rimborsi di quote d'imposta in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

d) Copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;

e) Un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del reparto del prezzo ricavato dalla vendita;

f) Copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita

di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

g) La prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'esecuzione fu fatta fuori del comune inutilmente, occorrono, oltre i documenti *a)* *b)*, altri consimili del luogo dell'esecuzione, non che un certificato della locale agenzia delle imposte, attestante le circostanze indicate nella lettera *a)*.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto a graduatoria giusta l'articolo 56 della legge, ovvero è iniziato il procedimento ordinario giusta l'art. 65, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima o della seconda rata d'imposta, e poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Art. 61. L'esattore, prima di ottenere il rimborso a senso dell'art. 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'art. 37 della medesima.

Art. 62. Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla casa del comune dell'avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato indicato alla lettera *a)* dell'art. 60 ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che gli risultino da raccolte informazioni.

Art. 63. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio che dovrà esser reso esecutorio dal Ministro delle finanze giusta il seguente articolo 64.

Art. 64. Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolventezza del contribuente, è sulla relazione dell'agente delle imposte ordinato dall'intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta e per comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono resi esecutivi dal Ministro delle finanze e partecipati dall'intendente al ricevitore.

Art. 65. In base ai decreti di rimborso resi esecutivi, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione: o, in caso d'insufficienza, richiedendo al Ministero la emissione di mandati diretti.

Delle somme a debito del comune o della provincia l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che dopo approvata la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero, quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 66. Decorsi due mesi stabiliti dall'art. 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto reso esecutivo giusta l'art. 64.

L'intendente ne avverte il ricevitore che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 67. Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può entro tre mesi ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Art. 68. Il ricevitore che voglia ottenere rimborso secondo l'articolo 89 della legge, deve provare di avere agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa computabili dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso contribuenti per imposte scadute e non pagate.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne entro cinque giorni notizia al prefetto per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

Capitolo II. — *Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.*

Art. 69. L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale, e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

Alla imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione da unirsi per quattro ottavi all'imposta principale governativa; per tre ottavi all'aggio comunale; per l'altro ottavo all'aggio provinciale.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 70. Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune o dalla provincia dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

Art. 71. L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio; e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 72. L'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli in modo figurativo, non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Le relative sovrimposte provinciali e comunali sono liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione, ed esatte secondo il disposto della legge e del presente regolamento.

Capitolo III. — *Della competenza amministrativa.*

Art. 73. Gli intendenti di finanza informano il prefetto appena loro risulti che qualche esattore o il ricevitore sia in ritardo nei versamenti, o lasci luogo a dubitare che la cauzione corrisponda ai suoi impegni.

Art. 74. I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della stessa legge.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un Consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli comuni.

Art. 75. I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri che mostrano ad ogni richiesta al prefetto, alla deputazione provinciale e all'intendente.

Il Ministro delle finanze con speciali istruzioni ne determina la forma.

Art. 76. La ragioneria della Intendenza tiene in partita doppia un conto corrente del ricevitore col Tesoro e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette e a quella del Tesoro per dimostrare lo andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabiliti con speciali istruzioni.

CAPITOLO IV. — *Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.*

Art. 77. Sono trasmessi alla Corte dei conti ai termini della sua legge organica:

a) I decreti coi quali il Ministro delle finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) I decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori: e i decreti coi quali il Ministro delle finanze abbia ordinata la vendita delle cauzioni.

Art. 78. L'esattore che abbia la gestione di cassa del comune, ne rende il conto non più tardi del mese di marzo dell'anno seguente ai termini dell'articolo 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865; e quando più comuni siano riuniti in Consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Entro il mese di gennaio di ogni anno l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'anno precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle respettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle dimande di rimborso pendenti.

Questo conto chiuso il 31 dicembre è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro il mese di febbraio al ricevitore.

Art. 79. Nel trimestre successivo all'anno di esazione il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'art. 646 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la Deputazione provinciale, lo invia al Ministro delle finanze, il quale lo trasmette alla Corte de' conti entro il mese d'aprile per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'uffizio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Art. 80. La cauzione dell'esattore non è svincolata, se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle Finanze e della provincia.

Indi lo svincolo è autorizzato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale che dovrà interpellare i Consigli dei respettivi comuni.

Art. 81. La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale de' conti, per decreto del Ministro delle finanze, sentita la Deputazione provinciale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

Capitoli normali *per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette annessi al decreto Ministeriale* 25 *agosto* 1876, *n.* 3304 (*Serie* 2ª), *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *di ieri.*

Art. 1. Avvenuta l'aggiudicazione dell'esattoria o della ricevitoria, o l'accettazione della nomina, se l'aggiudicatario od il nominato rifiuta di stipulare il contratto, o non si presenta a stipularlo nel giorno fissato dal sindaco, dal presidente del Consorzio o dal prefetto, il deposito rimane in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia.

Resta pure in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia il deposito, quando o per ritardo o per rifiuto a prestare la cauzione, o perchè siasi scoperta nell'esattore o ricevitore alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 14 della legge, si procede a nuovo conferimento dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 2. La cauzione prestata in rendita sul Debito Pubblico dello Stato può essere durante l'appalto sostituita da altra in beni immobili o viceversa, purchè la nuova cauzione venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione però si svincola soltanto dopo che sia approvata e costituita definitivamente la nuova.

Art. 3. L'errore incorso negli atti d'asta o di nomina sull'ammontare della cauzione può sempre essere rettificato.

La cauzione garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'esattore o del ricevitore verso le Amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti, salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge.

Art. 4. L'esattore ed il ricevitore devono, quando ne siano richiesti dall'intendente, riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilire, coll'obbligo dell'inesatto per esatto, anche le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche, i proventi dei canali demaniali d'irrigazione (Canale Cavour) nelle provincie di Alessandria, Novara, Pavia e Torino, e quelle altre tasse speciali o generali, che il governo fosse autorizzato a far riscuotere colle norme delle imposte dirette.

Per queste riscossioni sarà corrisposto l'aggio stabilito per le imposte dirette, da pagarsi per ogni rata entro un mese dal versamento.

Art. 5. L'esattore od il ricevitore non possono rifiutare il ricevimento dei ruoli o dei riassunti. In caso di rifiuto se ne fa intimazione per atto di usciere, e questa vale come ricevuta e costituisce l'esattore od il ricevitore in debito dell'intero ammontare dei ruoli o dei riassunti per le stabilite scadenze, senza che possa tenersi conto del ritardo derivato dal suaccennato rifiuto.

Le spese della intimazione sono a carico dell'esattore o del ricevitore che vi diede causa.

In caso di ritardo nella consegna dei ruoli o dei riassunti, l'esattore o il ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, non ostante il ritardo, abbiano tempo di eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti occorrenti per incominciare la riscossione; in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo nella consegna dei ruoli, ben inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti.

Art. 6. Gli esattori ed i ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Il ricevitore che, sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo, voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori: e deve darne notizia all'intendente di finanza, alla Deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Nel caso dell'ultimo capoverso dell'art. 28 del regolamento, il prefetto può anche infliggere all'esattore una multa da cinquanta a cento lire a favore del comune o della provincia.

Art. 7. L'esattore ed il ricevitore non possono rilasciare quitanze che staccandole dal prescritto registro a matrice.

I registri si tengono dall'esattore separatamente per comune, e per anno, e in modo da poter riconoscere le riscossioni fatte per ciascuna imposta.

Il ricevitore tiene un apposito registro per le somme ricevute per effetto dell'articolo 82 della legge.

I registri si conservano in guisa da rendere facile il riscontro delle quitanze staccate colle relative matrici e coi ruoli.

I contribuenti hanno sempre diritto di riscontrare i registri.

I registri usati si depositano, nel settimo mese dopo terminato il contratto, nell'ufficio del comune e rispettivamente della Deputazione provinciale.

Non più tardi dello stesso termine si restituiscono i ruoli all'Amministrazione da cui emanarono, quando da essa Amministrazione non siansi richiesti prima; e salvo, in ogni caso, all'esattore di farsene un estratto da vidimare dal prefetto e dall'intendente di finanza per le partite rimaste a credito privato di esso esattore.

Per qualsiasi mancanza a queste discipline può essere inflitta dal prefetto, salvo ricorso al Ministro di finanza, una ammenda o multa da lire venti a cento, a benefizio dell'Amministrazione i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione.

Art. 8. Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con numero d'ordine progressivo dal principio alla fine di ciascun anno, ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per imposta e sovrimposta, per multe di mora e per spese di esecuzione.

Le quietanze si rilasciano all'atto del pagamento, in piena conformità colle matrici, senza correzioni o cancellature.

Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice con annotazione di annullamento.

L'annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce negli otto giorni dal rilascio della quietanza. Questa annotazione deve indicare la data del pagamento, il numero della quietanza rilasciata, e la somma pagata per imposte e sovrimposta, per multe e per atti esecutivi.

L'annotazione degli sgravi a termine dell'articolo 56 del regolamento deve farsi entro tre giorni da quello in cui l'esattore riceve i buoni o mandati.

Per l'inosservanza di queste disposizioni si applica la multa stabilita nell'articolo precedente, senza pregiudizio del procedimento penale.

Art. 9. L'esattore deve provare, quando lo richieda il contribuente o l'Amministrazione, di aver fatto intimare la cartella prescritta dall'articolo 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all'articolo 31 della legge stessa. In mancanza di questa prova il prefetto può applicargli l'ammenda di lire dieci a beneficio del comune in cui dovevano la cartella o l'avviso essere intimati.

Anche della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del sindaco del comune in cui la pubblicazione fu fatta.

Art. 10. Ogni cura, rischio e spesa pei versamenti è a carico degli esattori e dei ricevitori. Niun caso, ancorchè fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite.

I versamenti nelle Tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 11. L'esattore non è autorizzato a stare in giudizio come rappresentante le Amministrazioni pubbliche, quando la lite riguardi, non gli atti esecutivi, ma la sussistenza o la misura della tassa. È suo obbligo di avvertirne immediatamente, quando venga citato, l'Amministrazione interessata, ed è responsabile verso la medesima per ogni danno che le avesse recato con indebita ingerenza o per omesso o ritardato avviso.

L'esattore non può mai chiamare l'Amministrazione ad intervenire in cause nelle quali non sia contestata la regolarità della iscrizione in ruolo, ma bensì la validità o la regolarità degli atti esecutivi.

Art. 12. La sospensione degli atti esecutivi ordinata dall'Amministrazione conferisce all'esattore il diritto a sgravio provvisorio.

Le dilazioni speciali o generali accordate ai contribuenti hanno effetto anche per l'esattore e per il ricevitore, i quali però non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse.

Art. 13. Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità l'esattore deve annotare sul ruolo a ciascuna quota inesatta la data e il numero della domanda stessa.

Quando dopo la presentazione venissero pagate all'esattore somme comprese nella domanda, egli deve nell'atto stesso della riscossione farne nota al corrispondente articolo di ruolo e darne avviso all'agente delle imposte con riferimento alla domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettificazione di essa o per il versamento, se il rimborso fu effettuato.

Per la inosservanza di queste disposizioni l'esattore soggiace ad una ammenda o multa eguale alla somma riscossa senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 14. L'esattore che si trovi in dubbio sulla persona del contribuente per inesatta scritturazione del ruolo, deve chiedere all'agente delle imposte gli opportuni schiarimenti.

In caso d'errori materiali occorsi nel ruolo, l'esattore può chiederne la rettificazione all'intendente, che, sentito l'agente delle imposte, vi provvede con decreti di sgravio.

Art. 15. L'esattore in niun caso può rifiutare all'agente delle imposte, o a chi sia delegato dal prefetto, dall'intendente, dai comuni o dalle rappresentanze consorziali di ispezionare i ruoli ed i registri tutti dell'esattoria.

Uguale obbligo incombe ai ricevitori per tutti i registri e le carte del loro ufficio.

In caso di rifiuto può essere applicata dal prefetto una ammenda da lire venti a cinquanta, a favore dei comuni o delle provincie.

Art. 16. Nell'esercizio delle loro funzioni l'esattore e il ricevitore, sia in rapporto alle Amministrazioni interessate che ai contribuenti ed ai terzi, devono non solo attenersi strettamente alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e sulla tassa di macinato, ai regolamenti e decreti relativi, ai presenti capitoli ed a quelli speciali, ma inoltre osservare le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati e fornire le notizie ed i dati statistici richiesti dalle pubbliche Amministrazioni.

Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie sono a carico degli esattori e dei ricevitori i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dalla Amministrazione vi fossero introdotte.

L'esattore deve dare gratuitamente al comune la copia dei ruoli per la revisione delle liste elettorali.

Art. 17. All'esattore che ritardi la presentazione del conto comunale e al ricevitore che ritardi la presentazione del conto provinciale oltre il termine fissato dal regolamento, il prefetto applica una multa da lire una a lire cinque per ogni giorno di ritardo.

Per l'inosservanza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, può il prefetto applicare l'ammenda di lire venti per ciascun caso di trasgressione, e può inoltre inviare a spese degli esattori e del ricevitore appositi commissari per eseguire gli incarichi non adempiuti dagli esattori e dai ricevitori nei termini e modi prescritti.

Art. 18. I presenti capitoli normali, in quanto vi possano essere applicati, valgono anche per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Parimente questi capitoli normali hanno vigore per le tasse comunali se non sia altrimenti provveduto nei capitoli speciali.

Dato a Roma il 25 agosto 1876.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

CONSIGLI PROVINCIALI

Costituzione degli Uffici presidenziali dei Consigli provinciali, in conformità delle deliberazioni prese nelle adunanze ordinarie dei mesi di agosto e di settembre corrente:

Ascoli. — *Presidente,* Scoccia cav. Cesare. *Vicepresidente,* Diotiguardi cav. Cesare. *Segretario,* Genari avv. Lorenzo. *Vicesegretario,* Pancrazi dott. Agostino.

Aquila. — *Presidente,* Cannella cav. Fabio, deputato al Parlamento. *Vicepresidente,* Camerini avv. Angelo. *Segretario,* Paolucci avv. Raffaele. *Vicesegretario,* De Amicis prof. Vincenzo.

Arezzo. — *Presidente,* Fossombroni comm. conte Enrico. *Vicepresidente,* Goretti Flamini avv. Ottaviano. *Segretario,* Severi avv. Giovanni. *Vicesegretario,* Rubeni dott. G. B.

Bergamo. — *Presidente,* Moretti cav. Andrea. *Vicepresidente,* Cedrelli nobile comm. Francesco. *Segretario,* Piccinelli cavaliere dott. Giuseppe, *Vicesegretario,* Zanchi dott. Francesco.

Bologna. — *Presidente,* Malvezzi conte comm. Giovanni, senatore del Regno. *Vicepresidente,* Sacchetti ingegnere Gualterio, deputato al Parlamento. *Segretario,* Berti cav. avv. Ferdinando. *Vicesegretario,* Maccaferri cav. ing. Alessandro.

Chieti. — *Presidente,* Sigismondi cav. avv. Evandro. *Vicepresidente,* Peripoli dott. cav. Filoteo. *Segretario,* De Giorgio avvocato Luigi. *Vicesegretario,* Tabassi dei baroni Cristoforo.

Como. — *Presidente,* Gatti avv. cav. Cesare. *Vicepresidente,* Speroni cav. Giuseppe. *Segretario,* Lanzavecchia avv. Edoardo. *Vicesegretario,* Casnati dott. Giovanni.

Lecce. — *Presidente,* Paladini comm. Cesare. *Vicepresidente.* Sebastio Santa Croce barone Domenico. *Segretario,* Maggiulli cavaliere Luigi. *Vicesegretario,* De Carlo cav. Luigi.

Lucca. — *Presidente,* Petri comm. avv. Carlo. *Vicepresidente,* Garzoni marchese Giuseppe. *Segretario,* Moni cav. avv. Olinto. *Vicesegretario,* Campetti dott. cav. Gaetano.

Macerata. — *Presidente,* Gentili conte Tarquinio. *Vicepresidente,* Tambroni conte Ernesto. *Segretario,* De Sanctis conte Filippo. *Vicesegretario,* Bruschetti conte Cesare.

Pesaro. — *Presidente,* Mattei conte cav. Giacomo, senatore del Regno. *Vicepresidente,* Guidi prof. cav. Luigi. *Segretario,* Ciavarini Doni prof. Ivo. *Vicesegretario,* Morena avv. Abele.

Roma. — *Presidente,* Cencelli cav. avv. Giuseppe. *Vicepresidente,* Salvatori cav. avv. Enrico. *Segretario,* Vitaliani avv. Antonio. *Vicesegretario,* Ugolinucci avv. Oreste.

Sassari. — *Presidente,* Pasella comm. Nicolò, senatore del Regno. *Vicepresidente,* Campus cav. Antonio, sostituito procuratore generale del Re. *Segretario,* Mariotti avv. Gaetano. *Vicesegretario,* Flores nobile avv. Pietro Paolo.

Sondrio. — *Presidente,* Merizzi cav. Alberto G. B. *Vicepresidente,* Longoni avv. Antonio. *Segretario,* Bonomi avv. Matteo. *Vicesegretario,* Tocalli dott. Cesare.

Teramo. — *Presidente,* Presbiteri De Lassis cav. Ascanio. *Vicepresidente,* Scarselli cav. Crescenzio. *Segretario,* Farcella Michelangelo. *Vicesegretario,* Valentini Giuseppe.

Trapani. — *Presidente,* Lombardo Arceri comm. Giuseppe. *Vicepresidente,* Fardella cav. Giambattista. *Segretario,* Giovenco dott. Onofrio. *Vicesegretario,* Zuaro Galta dott. Nicolò.

Vicenza. — *Presidente,* Lampertico comm. Fedele, senatore del Regno. *Vicepresidente,* Pasetti cav. dott. Giuseppe. *Segretario,* Berti cav. dott. Valentino. *Vicesegretario,* Trattenero dott. Ugo.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 3 corrente in Monterubbiano, provincia di Ascoli Piceno, e il 6 in Cagnano Varano, provincia di Foggia, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Il 5 detto nell'ufficio telegrafico della stazione ferroviaria di Romagnano, provincia di Salerno, è stato attivato il servizio del Governo e dei privati.

Firenze, lì 6 settembre 1876.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Stando alle ultime corrispondenze dei giornali austriaci dal teatro della guerra, sembrerebbe che i successi momentanei dei serbi in vicinanza di Aleksinac fossero dovuti in gran parte alla mancanza nell'esercito turco di grossi pezzi d'artiglieria, necessari per l'attacco di una fortezza. Abdul-Kerim pascià si è ora provvisto di enormi cannoni Krupp, e, rinforzàtosi anche di truppe fresche, è ritornato all'assalto, pare con esito più fortunato. Le voci della caduta di Aleksinac sono affatto premature. Cernajeff trovasi a Deligrad, d'onde spedisce rinforzi nel punto minacciato. Contemporaneamente anche contro il Montenegro si è aperta un'azione energica: è da aspettarsi che i turchi tentino la via del principato non solo per Klobuk, ma anche per Podgorizza, dove tutto è apparecchiato per una campagna decisiva.

Forse la Porta, scrive l'*Osservatore Triestino,* alla quale stavano per essere presentate le proposte di pacificazione, spera con qualche colpo vigoroso dato sul teatro della guerra di rendere più vantaggiosa la sua posizione nei negoziati. Ma se essa ne prendesse occasione di persistere nelle gravose condizioni cui ieri accennavamo, si crede difficile che la Serbia ed il Montenegro si deciderebbero a deporre le armi. Alla Porta vi è un partito che non vorrebbe dettare le condizioni della pace se non da Belgrado. Il nuovo sultano non ha manifestato ancora le sue tendenze personali.

Il foglio citato scrive inoltre che il governo turco non pare che abbia una fiducia assoluta nella solidità de' suoi rapporti amichevoli colla Grecia, dacchè questa appoggia le domande dei cretesi, reclama con insistenza la soluzione di varie questioni ancora pendenti tra essa e la Turchia, e protesta ripetutamente contro l'invio di orde circasse nelle provincie confinarie abitate da popolazioni elleniche. Si annunzia che da Costantinopoli sono partiti quattro ufficiali superiori del genio per erigere delle opere fortificatorie al confine greco. Già ora non mancano occasioni di attriti: da parte turca si accusa la Grecia di mandare oltre il confine bande di agitatori per destarvi il fermento; mentre i greci protestano contro frequenti violazioni del loro territorio da parte di bande crudeli e rapaci.

Secondo una corrispondenza da Berlino, le disposizioni che si vengono manifestando nei circoli russi per ottenere a favore della Serbia la conchiusione di un armistizio immediato senza alcuna determinazione preventiva delle basi della pace, non sono adatte a far uscire la diplomazia tedesca dalla riserva e dal silenzio nei quali si è chiusa. " Più che mai nelle presenti circostanze la Germania si astiene. " Tale, dice il corrispondente, mi si assicura essere l'ultima istruzione partita da Varzin. „ Ciò non deve inquietare, nè maravigliare.

Cosa infatti può operare di più saggio il principe di Bismark se non se affermare il suo desiderio di vedere mantenuta la pace generale e limitarsi a questo? Fino ad ora la di lui politica affermativa ed esplicita sul punto capitale della pace che interessa tutto il mondo, muta ed enigmatica su tutto il resto, è stata innegabilmente una delle massime, se non la massima ragione che l'incendio scoppiato sul Danubio non ha mandato a fuoco tutta quanta l'Europa. „

Il *Journal des Débats* in un suo articolo accenna alle molte difficoltà che intralciano le trattative per la stipulazione di un armistizio e per la conchiusione della pace ed esprime l'opinione che il mezzo essenziale per giungere ad un buon risultato sia quello di distinguere e di tener separate le diverse parti del problema. Se non si provvederà prima ai rapporti tra la Turchia e la Serbia e più tardi, separatamente, delle quistioni della Bosnia, dell'Erzegovina e della Bulgaria, si arrischierà grandemente di arruffare sempre più la matassa e di non giungere a capo di nulla.

Il *Moniteur Universel* non si fa illusioni sulle difficoltà che l'opera della diplomazia raggiunga il suo intento, ma si conforta pensando che nessuna potenza ha interesse al prolungarsi ed all'estendersi della guerra: non l'Inghilterra, non la Russia, non l'Austria-Ungheria e meno che mai la Francia, l'Italia e la Germania che si sono senza tregua occupate al ristabilimento della pace.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Genova, 6. — L'ambasciata marocchina, accompagnata dalle autorità fino a bordo, partiva alle ore 10 45 sul *Conte di Cavour* per Tangeri.

Belgrado, 6. (*Dispaccio ufficiale*) — Nei tre ultimi giorni ebbero luogo accaniti combattimenti a Javor. I turchi furono scacciati da tre trincee e posti in fuga. I serbi si impadronirono di una quantità di munizioni, fucili e bandiere, e fecero alcuni prigionieri.

Ieri i turchi rinnovarono l'attacco contro il Piccolo Zwornik, ma furono respinti.

Il nemico fu attaccato presso Kapovnich, sul territorio turco, e fu respinto malgrado che avesse un numero di forze tre volte superiore a quello dei serbi.

Zara, 6. — I turchi attaccarono ieri i montenegrini simultaneamente verso Bielopavlice e verso Medun. La battaglia assunse grandi proporzioni, ma finora ignorasi il risultato.

Muchtar pascià si avanza lentamente, ma regolarmente verso Grahovo.

Parigi, 6. — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto, il quale convoca gli elettori di cinque circondari per eleggere i loro deputati.

Londra, 6. — Lo *Standard* pubblica un dispaccio di Madera, il quale annunzia che le ostilità sono incominciate sulla costa occidentale dell'Africa. La spedizione inglese, composta di tre navi comandante dal commodoro Brice, rimontò il Niger, ed ebbe il 31 agosto un conflitto cogli indigeni.

Parecchi villaggi furono incendiati, ed alcuni inglesi rimasero feriti.

Costantinopoli, 6. — La Porta non ha ancora risposto alla domanda fattale dalle potenze per la conclusione di un armistizio.

Novi-Bazar, 2. — I turchi sconfissero i serbi, che si erano fortificati al di là di Javor. I serbi fuggirono, lasciando sul terreno cento morti. Due villaggi rimasero incendiati.

Ragusa, 6 — I turchi, invadendo il territorio montenegrino, incendiarono parecchi villaggi. Le donne e i ragazzi di Grahovo fuggirono verso il forte austriaco di Dragali.

Ragusa, 6. — I montenegrini hanno respinto gli attacchi dei turchi.

Vienna, 6. — La *Corrispondenza politica* pubblica, colla data di Belgrado 6, e sotto ogni riserva, le seguenti informazioni: Le basi per le trattative di pace fra la Porta e la Serbia, sulle quali le potenze firmatarie del trattato di Parigi si sarebbero poste d'accordo, sarebbero le seguenti:

Si ristabilirebbe lo *statu quo ante bellum*; la Serbia pagherebbe una indennità di guerra e pagherebbe pure alla Porta le tre quote di tributo arretrate; la Serbia sgombrerebbe il piccolo Zwornik.

New-York, 6. Il monumento eretto alla memoria di Lafayette fu inaugurato solennemente in mezzo ad una folla immensa. La processione militare e civile era composta di parecchie migliaia di persone.

La Aja, 6. — Alting Mees, alto funzionario nelle Indie, fu nominato ministro delle colonie; Taalman assunse il ministero della guerra per *interim*, e Kip fu nominato ministro della marina. Gli altri ministri restano al loro posto.

Berlino, 6. — Il *Monitore dell'Impero* annunzia che lo czar ha nominato il maresciallo Manteuffel, il quale trovasi a Varsavia, proprietario del 4° reggimento dei dragoni Caterinoslav.

Londra, 6. — Fu pubblicato un opuscolo di Gladstone sulle atrocità commesse nella Bulgaria e sulla questione d'Oriente. L'opuscolo dice che il governo abusò della fiducia del paese, ma che il movimento popolare mostrò un cuore grande e l'Inghilterra insegna al ministero ciò che deve fare. Dichiara che i turchi sono una grande specialità anti-umana dell'umanità: che il governo inglese commise molti errori; ch'esso ricusò di credere alle atrocità e non le prevenne; che l'invio della flotta a Besika fu una misura saggia, ma che, male interpretata, incoraggiò i turchi; che il governo mantiene un silenzio condannabile; che oggidì esso non deve richiamare la flotta, ma dichiarare che ha puramente una missione di umanità. L'opuscolo soggiunge che non bisogna parlare di cambiare gli uomini, ma bensì di cambiare di politica, e che la politica inglese dovrebbe comprendere tre cose:

1° Porre un termine all'anarchia, ai saccheggi e ai massacri nella Bulgaria;

2° Stabilire una garanzia contro il rinnovamento di questi delitti, commessi colla sanzione della Porta, escludendo per l'avvenire l'Amministrazione turca dalla Bosnia e dall'Erzegovina e specialmente dalla Bulgaria;

3° Restituire così l'onore al nome britannico, oggidì compromesso più che mai.

Gladstone respinge lo *statu quo;* fa appello al movimento nazionale per indurre il governo a porsi d'accordo cogli altri Stati d'Europa e far cessare il potere della Turchia, specialmente nella Bulgaria.

Londra, 6. — La *Pall Mall Gazette* ha da Berlino, in data del 6:

La Porta rispose ai governi, i cui ambasciatori domandarono un armistizio, ricusando di accordare l'armistizio, ma dichiarandosi pronta a trattare per la conclusione della pace.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 6 settembre (ore 15 40).

Cielo sereno, mare tranquillo e venti deboli in tutta l'Italia. Barometro stazionario o leggermente oscillante. Pressioni sempre basse sul mare del Nord e sulle Isole Britanniche. Seguita l'agitazione del mare nel canale della Manica. Bel tempo e calma in Austria e in tutta l'Europa meridionale. Continua il dominio del tempo buono.

Osservatorio del Collegio Romano — 6 settembre 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49ᵐ, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765,6	765,3	764,4	764,8
Termomet. esterno (centigrado)	17,1	28,4	28,1	21,4
Umidità relativa...	79	39	39	84
Umidità assoluta...	11,42	11,24	11,09	16,03
Anemoscopio.........	N 2	O. 0	O. SO. 10	S. 1
Stato del cielo.......	10. vapori bassi	10. bello	10. qualche velo	10. nebbioso

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 29,0 C. = 23,2 R. | Minimo = 15,0 C. = 12,0 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 7 settembre 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	77 20	77 10	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 60
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 70
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 90
Prestito Nazionale	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	800 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1990 —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1215 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	647 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	402 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	65 —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	339 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	595 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 30	107 10	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 17	27 13	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 59	21 57	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 79 30 fine; 79 40, 42 1/2 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

N. 97.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. di martedì 26 settembre corr., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Massa, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla rettificazione di un tratto della strada nazionale Spezia-Cremona nº 22, presso l'abitato di Villafranca, della lunghezza di metri 1192 22, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 70,900.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 1º febbraio u. s., visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Massa.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi diciotto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare i documenti prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale, cioè: un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2º Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 4000.

La cauzione definitiva è di lire 470 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 6 settembre 1876.

Per detto Ministero

4245 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA

DEL LABORATORIO PIROTECNICO DI TORINO

AVVISO D'ASTA con deliberamento definitivo seduta stante.

Si notifica al pubblico che nel giorno 25 settembre 1876, alle ore 3 pomeridiane precise, si procederà in Torino, avanti il direttore di questo laboratorio, e nel locale sito sul Corso Principe Umberto, all'appalto seguente:

LOTTO UNICO. *Provvista di chil.* 500,000 *piombo diverso* (*in filo*) *a L.* 0 71 *il chil., importante L.* 355,000,

da consegnarsi nei magazzini della Direzione territoriale d'artiglieria di Capua nel termine di giorni centonovanta (in cinque partite) a datare dal giorno successivo a quello in cui sarà notificata al deliberatario l'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

L'appalto suddetto verrà deliberato definitivamente seduta stante, e non vi sarà offerta di ventesimo nè secondo incanto.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sul prezzo indicato un ribasso di un tanto per cento non minore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, dalle ore 9 alle 11 antimerid. del giorno 25 settembre 1876, ovvero presso una delle Intendenze di finanza del Regno, un deposito di lire 35,500 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti a detta impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalle Direzioni convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico dei deliberatari.

Dato in Torino, 4 settembre 1876. Per la Direzione

4249 *Il Segretario*: G. GARRONE.

CITTÀ DI BOSA

Avviso d'Asta.

Si rende di pubblica notizia che il giorno dieci del mese di settembre p. v., alle ore dieci antimeridiane, si terranno in questa sala comunale, davanti la Giunta municipale, pubblici incanti col mezzo delle candele vergini secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto del dazio di consumo governativo e comunale di questa città, e che lo stesso appalto verrà deliberato all'estinzione della candela vergine a favore del migliore offerente.

L'appalto avrà luogo per un quadriennio a far tempo dal 1º gennaio 1877 al 31 dicembre 1880, sulla base di lire quarantacinque mila.

I concorrenti all'asta dovranno essere persone risponsabili e benevise all'autorità che presiede l'asta, le quali per garanzia di questa dovranno fare un preventivo deposito del decimo della somma come sovra stabilita per base di prezzo, in numerario, biglietti della Banca Nazionale od obbligazioni del Debito Pubblico al corso di Borsa. I fatali giusta l'autorizzazione superiormente impartitane rimangono ristretti a giorni cinque.

Il capitolato d'appalto è visibile in questa civica segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Le spese tutte d'incanto, carta da bollo, contratto, registro e simili sono a carico dell'aggiudicatario.

Dal civico palazzo di Bosa, 23 agosto 1876.

4254 *Il Sindaco*: PISCHEDDA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

Avviso d'Asta.

Nei pubblici incanti tenutisi presso l'Economato Generale (Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio) nel giorno 6 settembre corrente, a termine dell'avviso d'asta del 10 agosto, inserito nel nº 187 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, l'appalto per la fornitura di carta a macchina e a mano occorrente all'Economato Generale durante il triennio 1877-78 è 79 venne aggiudicato provvisoriamente pei due lotti ai seguenti ribassi sui prezzi delle tariffe annesse al capitolato d'appalto, cioè:

Sul lotto 1º si ottenne il ribasso del 9 55 per cento
" 2º " " del 15 25 "

Si rende quindi di pubblica ragione che il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo sul prezzo di deliberamento provvisorio, scadrà alle ore 2 pomeridiane precise del giorno 22 settembre.

Le offerte potranno essere presentate, entro il termine sovraindicato, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale dell'Economato, via della Stamperia, nº 11, separatamente per lotto, nei modi e forme indicate dal precedente avviso d'asta del 10 agosto p. p.

Il capitolato d'oneri, le tariffe ed il campionario sono visibili in tutte le ore d'ufficio presso la segreteria dell'Economato Generale.

Roma, 6 settembre 1876.

4252 *Per l'Economato Generale*: G. COTTANI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DELLA CALABRIA CITERIORE

Avviso di seguito deliberamento.

Negl'incanti tenutisi il giorno 28 caduto agosto in quest'ufficio, conformemente all'avviso d'asta del dì nove caduto mese, l'appalto dei lavori di nuova costruzione della strada provinciale tirrena, tronco da Paola a San Lucido, venne deliberato per la somma di lire 158,334 42 dietro l'ottenuto ribasso di lire due per 100 sulla somma di lire 161,565 73 sulla quale fu aperto l'incanto.

Si avverte quindi che il termine utile (fatali) per fare offerte di ribasso, non minori del ventesimo al prezzo suddetto di primo deliberamento, è fissato in giorni diciassette, e scadrà perciò al mezzogiorno del dì diciotto entrato mese di settembre.

Cosenza, il dì 1º settembre 1876.

Il Segretario dell'Ufficio Amministrativo Provinciale

4229 R. TANCREDI.

Bando per vendita giudiziaria.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di spropriazione promosso dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia in persona del suo presidente Guglielmotti Luigi, quivi domiciliato, ed elettivamente in Viterbo presso il procuratore Carlo avv. Borgassi da cui è rappresentato,

Contro

Pontani Francesco, come figlio ed erede beneficiato del fu Giuseppe, domiciliato a Toscanella, contumace.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Viterbo,

Visto l'atto di precetto per l'esecuzione dei beni immobili infradescritti, notificato al debitore il 23 aprile 1874 dall'usciere Ricci, e trascritto all'ufficio delle Ipoteche di Viterbo li 28 maggio dello stesso anno al vol. 9, foglio 178, n. 402, Registro trascrizioni;

Vista la sentenza pronunciata da questo tribunale civile e correzionale il 4, pubblicata il 7 e registrata il 19 ottobre 1875 al foglio 22, lib. VI, numero 1454, Atti giudiziari, con la quale si autorizzò la vendita al pubblico incanto degli stabili esecutati, sotto la osservanza delle condizioni pur sotto riportate, sentenza legalmente notificata allo stesso debitore il 14 novembre 1875 dall'usciere Vanazzotti e trascritta in questo ufficio ipotecario il 6 dicembre al vol. 20, foglio 129, numero 1472, Registro trascrizioni;

Visto il decreto presidenziale in data 15 marzo di quest'anno, mediante il quale fu stabilita l'udienza del 1° giugno successivo onde procedersi al suddetto incanto;

Visto il processo verbale d'incanto apertosi dopo esaurita ogni formalità di legge nella preaccennata udienza del 1° giugno, e l'insertavi deliberazione del tribunale di pari data colla quale, in mancanza di offerenti, si ordinava la rinnovazione dello incanto stesso all'udienza del 24 luglio, ribassato di un decimo il prezzo di stima rispettivamente assegnato a ciascun lotto;

Visto il verbale del secondo incanto all'udienza del 24 luglio e la insertavi deliberazione del tribunale con cui, nel difetto sempre di offerenti, si ordinò che l'incanto medesimo fosse rinnovato all'udienza del 12 ottobre prossimo futuro, ribassato di un altro decimo il prezzo di stima assegnato a ciascuno dei nove lotti,

Rende a pubblica notizia che alla pubblica udienza che si terrà da questo tribunale il giorno di giovedì 12 ottobre 1876, ore undici antimeridiane, si procederà a nuovo incanto degli stabili qui sotto descritti, e colle condizioni pure in appresso specificate.

Descrizione dei fondi.

1° Lotto. — Terreno vignato, seminativo e pascolivo, posto nel territorio di Toscanella, in contrada Le Prata, segnato in mappa sezione 1ª coi numeri 1483, 1484, 1485, 1486 (1, 2), di ettari 4, decare 7, are 3 e centiare 2, confinanti coi beni di Giovanni Ruzzi, di D. Vincenzo Lauenti, con la strada che conduce a Piansano, salvi, ecc.

2° Lotto. — Terreno olivato in detto territorio in contrada Guadiglione, di decare 6, ara 1 e deciare 8, confinante coi beni di Marini Domenico, quei della Cura di S. Marco, salvi, ecc., segnato nella mappa censuaria sezione 1ª col numero 1014.

3° Lotto. — Ragioni utili di terreno vignato in detto territorio, contrada Valvidone o Petrella, di decare 9 ed are 7, segnato in mappa sezione 1ª col n. 386 sub. 1, 2, confinante Rosati Luigi, Turiozzi, lo stradello di Valvidone, salvi, ecc.

4° Lotto. — Terreno vignato e seminativo in detto territorio, vocabolo Valvidone, di ettare 1, decare 8, are 3 e centiare 2, segnato in catasto sez. 1ª coi numeri 1663, 1665, confinante Di-Sante Gio. Battista, Marcoaldi Marcelliano ed Oreste, Caratelli Prete Gio. Battista, salvi, ecc.

5° Lotto. — Ragioni utili di terreno vignato, seminativo e cannetato, in vocabolo Sette Cannelle o Rivellino, di decare 4 e deciare 7, segnato nella mappa censuaria sez. 1ª coi numeri 373, 374 e 1730, confinante Panzani Giuseppe, Turriozzi Arcangelo e colle mura Castellane, salvi, ecc.

6° Lotto. — Ragioni utili di terreno cannetato in detto territorio, in vocabolo Murotto o Rivasciano, di are 8, confinante le antiche mura Castellane, Rosati Luigi ed Eusepj Isidoro, salvi, ecc.

7° Lotto. — Casa in Toscanella, sita in via della Rocca, gravata in parte del canone di sc. 80 63, segnata in catasto coi numeri di mappa 43 e 51, e marcata coi civici numeri 40, 41, 42 e 43, confinante Vincenzo conte Fani Ciotti, Scriboni, gli eredi del cardinal Quaglia, la strada di S. Biagio, salvi, ecc.

8° Lotto. — Casa in Toscanella, via S. Pellegrino, distinta in mappa col n. 1861, e marcata coi numeri civici 14, 16 e 18, confinante Pocci conte Cesare, Vittorangeli Filippo, la strada, salvi, ecc.

9° Lotto. — Casa con magazzino e scoperto, siti in Toscanella in via San Biagio, segnati nella mappa censuaria coi numeri 80 e 1834, confinante Benucci D. Giuseppe, Vittorangeli Filippo, la strada, salvi, ecc.

Condizioni della vendita.

1° La vendita sarà fatta in numero nove separati lotti e precisamente come vennero sopra descritti.

2° L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima assegnato a ciascun lotto dal perito giudiziale signor ingegnere Enrico Calandrelli, ribassato però di un altro decimo, e così sulla ridotta somma di lire 1447 82 per il 1° lotto; di lire 445 10 per il 2° lotto; di lire 813 12 per il 3° lotto; di lire 781 25 per il 4° lotto; di lire 154 09 per il 5° lotto; di lire 16 73 per il 6° lotto; di lire 4776 66 per il 7° lotto; di lire 1458 49 per l'8° lotto; e di lire 1962 97 per il 9° lotto.

3° Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire 5.

4° I fondi saranno venduti a corpo e non a misura, con tutti i diritti e con tutte le servitù sì attive che passive ai medesimi inerenti, e come furono fino ad ora posseduti dai debitori.

5° Il compratore entrerà in possesso del fondo o fondi a sue spese dal giorno in cui la vendita sarà divenuta definitiva, e da quel giorno gli apparterranno le rendite, con obbligo di pagare i pesi e le contribuzioni di ogni genere.

6° Pagherà il prezzo e gl'interessi a chi e come sarà dal tribunale ordinato in moneta avente corso legale.

7° Dovrà mantenere le locazioni in corso a mente degli articoli 1597, 1598 Codice civile e 687 Codice di procedura civile.

8° Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione della sentenza medesima a termini del disposto nell'art. 684 del Codice di procedura civile.

9° Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo dell'espropriazione forzata, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare, con avvertenza che il compratore il quale non ottempererà alle dette condizioni e disposizioni di legge sarà soggetto alla rivendita del fondo o fondi a suo rischio e spese, giusta il disposto nell'art. 689 del Codice di procedura civile; ed

Avverte

Che qualunque offerente all'incanto deve aver già depositato in denaro nella cancelleria di questo tribunale l'importare delle spese d'incanto, della vendita e relativa trascrizione nella approssimativa stabilita somma di lire 200 per il 1° lotto; di lire 150 per il 2°; di lire 200 per il 3°; di lire 150 per il 4°; di lire 100 per il 5°; di lire 50 per il 6°; di lire 500 per il 7°; di lire 200 per l'8°; e di lire 300 per il 9° lotto;

Che deve inoltre avervi depositato in denaro o in rendite sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate a norma dell'art. 330 del Codice di procedura civile, il decimo del prezzo dell'incanto stesso; e finalmente

Che colla mentovata sentenza del giorno 4 ottobre 1875 si ordinava ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando, agli effetti del successivo giudizio di graduazione sul prezzo pel quale saranno venduti gli stabili, alle di cui relative operazioni veniva delegato il signor giudice Domenico Podestà.

Viterbo, 11 agosto 1876.

Firmato: Il cancelliere Ravignani. — Registrato dal sottoscritto l'11 agosto 1876 con marca da lire 1 20 — Pietro Ravignani cancelliere.

La presente copia spedita a richiesta del procuratore signor Borgassi è conforme all'originale come sopra registrato.

Viterbo, 14 agosto 1876.

Il vicecancelliere: Del Giudice.

Per copia conforme

4191 C. Borgassi proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Ill.mi signori Presidente e Giudici del Tribunale di Avellino,

Domenico e Pasquale Guerriero eredi del fu notar Tommaso Guerriero, che risiedeva in Mugnano del Cardinale, domandano lo svincolo del patrimonio e cauzione dati dal suddetto notaio in lire 1700 depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, una agl'interessi. Si alligano i documenti.

Avellino, 6 settembre 1876.

4255 Francesco Paolo Testa proc.

ESTRATTO DI SENTENZA.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia,

Il tribunale civile di Roma, seconda sezione, nella causa civile con procedimento sommario iscritta al ruolo generale dell'anno 1876, n° 1802, fra il signor cav. Vincenzo Galletti rappresentato dal procuratore G. Cesare Gabrielli-Vasselli, contro Domenico Bartolini, domiciliato in Monte Porzio Catone, convenuto contumace, ha emanato la seguente sentenza:

Omesso, ecc.

Il tribunale, inteso il procuratore comparso ed in contumacia di Domenico Bartolini citato in persona propria con atto del 10 luglio 1876, dichiara quest'ultimo esonerato da ogni ingerenza nell'azienda della tenuta Colle Mattia, e per lo effetto inibisce al convenuto medesimo di compiere qualsiasi atto o negozio che possa avere rapporto all'esercizio dell'azienda anzidetta, e lo condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in L. 105 65. La presente si esegua non ostante appello, e senza cauzione.

Pubblicata nell'udienza del giorno 8 agosto 1876. Spedita in copia esecutiva il 16 agosto 1876 e notificata personalmente al convenuto Bartolini dallo usciere della pretura di Frascati G. Gentili il 25 agosto 1876.

Ad istanza del cav. Vincenzo Galletti si rende di pubblica ragione per estratto la suddetta sentenza per ogni effetto di ragione e di legge e perchè alcuno non possa allegarne ignoranza, dichiarandosi nullo e come non avvenuto qualunque atto, contratto o pagamento fatto in dipendenza dell'azienda della tenuta in parola all'infuori dell'istante in Roma o del suo legittimo rappresentante in Frascati signor Gaspare Luzzi.

Roma, 6 settembre 1876.

Avv. G. Cesare Gabrielli-Vasselli

4241 procuratore.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO

IL SINDACO:

1° Fa noto che alle ore 10 ant. del dì 12 settembre prossimo avrà luogo in Civitella d'Agliano, nella casa comunale, avanti il sindaco, quale delegato dal signor prefetto di Roma, assistito da due testimoni, l'incanto per l'appalto dei lavori di costruzione del 3° tronco di strada obbligatoria Civitella-Castiglione, che muovendo da questo paese si congiunge alla consorziale Teverina, laddove quella sarà proseguita in conformità del progetto tecnico, compilato dal delegato stradale signor ing. Veriano Bottarelli.

2° La sua aggiudicazione seguirà ad estinzione di candela vergine, osservate le formalità prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870 a favore di chi ribasserà di più nella misura dell'uno per cento il prezzo di L. 12,146 65 a cui furono valutati i ridetti lavori.

3° Accaduto il deliberamento, il prezzo ottenuto potrà essere ribassato ancora del ventesimo fino alle ore 12 meridiane del 27 settembre.

4° Gli aspiranti all'appalto dovranno effettuare preventivamente un deposito di lire 200, e giustificare la loro idoneità e moralità mediante presentazione di un attestato di un ingegnere esercente non anteriore a sei mesi alla data del presente avviso, e con un certificato di buona condotta rilasciato di recente dall'Autorità municipale del luogo di loro residenza.

5° Nel termine da fissarsi dal sindaco dovrà l'appaltatore assicurare per atto legale l'esecuzione dell'appalto mediante un deposito di lire 400, sia in contante, sia in effetti del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente, o con regolare costituzione d'ipoteca, sotto pena di perdere il deposito sopra stabilito, e di soggiacere alle conseguenze di un nuovo esperimento d'asta senza la necessità di atto che lo costituisca in mora alla scadenza del termine fissato.

6° I suddetti lavori dovranno essere incominciati appena l'appaltatore ne abbia ricevuta la consegna e dovrà ultimarli in tre anni.

7° In corso d'opera verranno fatti all'appaltatore pagamenti in acconto per rate di lire 2000, a misura di corrispondenti avanzamenti di lavori regolarmente eseguiti, sotto deduzione del ribasso d'asta o di una ritenuta del 10 per 100, computandogli nelle rate stesse come contante le prestazioni d'opera impiegate nella strada suddetta, in conformità della legge 30 agosto 1868.

8° Le spese d'asta e di contratto, delle copie del capitolato e del progetto, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

9° Gli atti tutti relativi all'appalto sono ostensibili nella segreteria comunale da oggi fino al dì dell'incanto.

Civitella d'Agliano, li 28 agosto 1876.

4253 *Il ff. di Sindaco:* G. VALERI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI TORINO

Avviso d'Asta.

per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nel panificio militare di Torino.

Si notifica che nel giorno 14 settembre 1876, alle ore 2 pomerid., avrà luogo presso questa Direzione, via San Francesco da Paola, numero 7, piano primo, avanti il signor direttore, un pubblico incanto per la provvista di quintali 6000 di frumento nostrale, diviso in 60 lotti di 100 quintali ciascuno, da consegnarsi nei magazzini delle Sussistenze militari di Torino nel termine di giorni 40, in quattro rate uguali ogni 10 giorni, cominciando dal giorno successivo a quello dell'avviso che sarà dato al deliberatario.

Il frumento dovrà essere nostrale e del raccolto 1876, conforme al campione esistente presso questa Direzione, e dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dai capitoli d'onere, ed il peso non minore di chilogrammi 75 per ettolitro.

I capitoli generali e parziali d'appalto che faranno poi parte integrale del contratto sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni di Commissariato Militare del Regno.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ordinata la riduzione dei fatali, ossia termine utile, per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque decorribili dalle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ed il deliberamento seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del prefato Ministero.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio in una delle Tesorerie del Regno della somma di lire 200 in valuta legale o rendita dello Stato per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta filigranata con bollo da una lira, firmati ed in pieghi suggellati.

I partiti condizionati non saranno ammessi.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di Commissariato Militare del Regno, avvertendo però che ne sarà tenuto conto soltanto quando arrivino ufficialmente a questa Direzione prima della proclamazione dell'apertura dell'incanto, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito, o risulti che la ricevuta stessa sia stata depositata presso la Direzione alla quale venne presentata l'offerta.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro giusta le vigenti leggi.

Torino, addì 4 settembre 1876.

Per detta Direzione di Commissariato Militare

4250 *Il Capitano Commissario*: SALVI.

(3ª *pubblicazione*)

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

AVVISO — Vendita di materiali fuori d'uso.

La Società delle Ferrovie dell'Alta Italia pone in vendita, per aggiudicazione mediante gara, i seguenti materiali fuori d'uso:

Materiali depositati nei magazzini del servizio della manutenzione e dei lavori in **Torino, Alessandria, Sampierdarena, Milano, Verona, Pistoia e Bologna:**

Acciaio vecchio in guide, ritagli di guide, ecc.	Chil.	33,000 circa
Ferro vecchio in guide e ritagli di guide, in pezzi grossi e piccoli, ecc.	»	3,800,000 »
Ghisa vecchia da rifondere, in oggetti diversi	»	175,000 »

Ferro in tornitura e limatura, zinco, latta, lamiera di ferro, catenoni di ferro, rame, ottone, bronzo, ecc. Quantità diverse.

Materiali depositati nei magazzini del servizio della trazione e del materiale in **Torino, Milano e Verona:**

Acciaio vecchio in genere ed in lime di rifiuto	Chil.	45,000
Bronzo in limatura e tornitura e da rifondere	»	12,000
Cerchi di ferro	»	25,000
Cerchi d'acciaio	»	19,000
Ferro vecchio in pezzi grossi e minuti, da lavoro, lamerino, gratelle, ecc.	»	148,000
Ghisa da rifondere	»	79,000
Ottone id.	»	15,000
Rame id.	»	7,000

Assi sciolti a gomito e zinco. Quantità diverse.

I materiali suddetti possono essere visitati nei magazzini ove sono depositati.

Qualunque persona o Ditta potrà presentare un'offerta a condizione che abbia previamente versata all'Amministrazione una cauzione in valuta legale corrispondente al decimo del valore dei materiali per cui offre, se esso valore non eccede lire 5000, ed al ventesimo se è superiore a tale somma.

Le offerte dovranno essere spedite all'indirizzo della **Direzione Generale delle Ferrovie dell'Alta Italia in Milano** in piego suggellato portante la dicitura: *Sottomissione per l'acquisto di materiali fuori d'uso*; esse dovranno pervenirle non più tardi del giorno **12 settembre** p. v. Le schede d'offerta saranno dissuggellate il giorno 14 dello stesso mese.

I materiali aggiudicati dovranno essere asportati nel termine di 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione; però, se le partite aggiudicate ad una stessa Ditta superano in complesso le 1000 tonnellate, sarà accordato per l'esportazione un giorno di più per ogni altre 100 tonnellate.

Il pagamento dei materiali dovrà eseguirsi in contanti all'atto del ritiro.

Le condizioni alle quali saranno accettate le sottomissioni per l'acquisto di detti materiali, nonchè il dettaglio della qualità e quantità dei medesimi e dei lotti in cui sono ripartiti, risultano da appositi stampati che vengono distribuiti, a chi ne faccia richiesta, dalle stazioni di *Torino, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia e Firenze* e dai magazzini ove i materiali stessi sono depositati.

Milano, 22 agosto 1876.

4077 **La Direzione Generale dell'Esercizio.**

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETA' ANONIMA DELLA STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

Avviso di seconda convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti.

Non avendo avuto effetto l'Assemblea generale convocata per questo giorno 4 settembre, li signori azionisti sono chiamati in seconda convocazione pel giorno 18 stesso settembre, alle ore 12 meridiane, nel palazzo municipale in Vigevano, a seconda del precedente avviso in data 11 agosto ultimo scorso.

La presente adunanza sarà legalmente costituita, e saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli azionisti presenti (art. 25 degli statuti sociali).

Gli oggetti in deliberazione, come dal suddetto avviso 11 agosto, sono li seguenti:

1. Relazione del Consiglio di Direzione.
2. Presentazione del rendiconto sociale 1875.
3. Relazione dei signori revisori sul detto rendiconto e relative deliberazioni.
4. Nomina delli signori revisori pel rendiconto 1876.
5. Fissazione del secondo dividendo per saldo della annata 1876.

L'intervento a detta adunanza è regolato dall'art. 18 degli statuti, che ad opportuna norma viene qui trascritto.

Art. 18 — Ogni azionista regolarmente iscritto nei registri della Società come titolare di n. 6 azioni, o che due ore prima dell'adunanza generale faccia il deposito alla Cassa della Società di n. 6 azioni al portatore, o presenti regolare mandato di rappresentare uno o più azionisti titolari insieme per n. 6 azioni riceverà un biglietto di ammessione alla Assemblea — Tale biglietto sarà personale e valevole per intervenire alla prima e seconda convocazione dell'Assemblea generale, quando questa si renda necessaria, e servirà per ritirare dalla Cassa suddetta, mediante la di lui restituzione, le cedole ivi depositate.

Il mandato di rappresentazione sarà riputato regolare anche per lettera purchè ne sia accertata la firma da Regio sindaco o dalla Camera di Commercio.

Vigevano, addì 4 settembre 1876. **Per la Direzione**

4251 *Il Presidente*: BRETTI.

INTENDENZA DI FINANZA IN BOLOGNA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite sali e tabacchi: nº 6 del comune di Monteveglio in Monte Budello, assegnata per le leve al magazzino di Bazzano, e del presunto reddito lordo annuo di L. 100; nº 8 del comune di Caprara sopra Panico, magazzino di Vergato, reddito L. 58; nº 1 del comune di Casio Casola, magazzino di Porretta, reddito L. 172; nº 3 del comune di Vergato, reddito L. 452.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Bologna, addì 30 agosto 1876.

4196 L'INTENDENTE.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. | ROMA — Tip. Eredi Botta.